



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.50.225/E/04

Roma 26 NOV. 2004

Oggetto: operazioni da eseguire per la limitazione del numero dei colpi contenuti nel caricatore. Quesito.

AI BANCO NAZIONALE DI PROVA

Via Mameli nr. 23
25063 Gardone V. T. (BS)

e per conoscenza

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Loro Sedi

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

Loro Sedi

AI COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI

Roma

AI COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Roma

Con la nota n° 197/AG/pv-vf dell'8 aprile, codesto Ente ha chiesto se, a parere di quest'Ufficio, la circolare ministeriale nr. 557/C.50106.D.95, del 21 luglio 1995, a cui ha fatto seguito la nr. 557/B.50106.D.2002, del 20 settembre 2002, debba trovare applicazione per tutte le operazioni mirate a ridurre la capacità dei caricatori, anche per le armi lunghe diverse da quelle "demilitarizzate".

Va premesso, in proposito, che le richiamate circolari hanno dettato precise disposizioni tecniche inerenti alle operazioni di "demilitarizzazione", intendendo per tali quelle mirate a trasformare definitivamente armi da guerra in armi comuni da sparo, ossia ad impedire da un lato il funzionamento a raffica, e, dall'altro, l'impiego di cartucce di calibro "tipicamente" militare.

Attesa la finalità delle operazioni ed il carattere di non reversibilità richiesto alle stesse, le indicazioni contenute nelle circolari surrichiamate e, particolarmente, quelle inerenti alle caratteristiche costruttive dei caricatori, non sono derogabili per le armi di origine militare, ai fini della loro trasformazione in armi comuni da sparo e conseguente commercializzazione sul territorio dello Stato.

Ciò non esclude, a parere di quest'Ufficio, sentita anche la Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, che a diversa soluzione possa pervenirsi nel caso di operazioni dirette alla riduzione della capienza dei caricatori delle armi originariamente realizzate come comuni da sparo (perché, ad esempio, indipendentemente dagli aspetti morfologici esteriori, adottano una scatola di scatto



Ministero dell'Interno

che all'origine non consente né il funzionamento automatico né successivi adattamenti o modifiche che lo rendano possibile, in quanto le quote dimensionali differiscono profondamente da quelle del "modello da guerra").

In tali casi, una riduzione della capacità del caricatore entro i limiti stabiliti in sede di catalogazione sembra ammissibile anche attraverso operazioni che, senza ricorrere a radicali modifiche di carattere costruttivo, abbiano sufficienti caratteri di inalterabilità, a meno di ricorrere, per l'eventuale rimozione degli accorgimenti riduttori, all'uso volontario di appositi utensili.

In tal caso, infatti, chiunque rimuovesse dolosamente i predetti accorgimenti, al fine di aumentare la capacità del caricatore, ne risponderebbe ai sensi dell'articolo 3 della legge 110/75, per il reato di "alterazione d'arma", essendo ravvisabile, nel maggior volume di fuoco, un incremento della potenzialità offensiva delle armi.

Ove poi, il caricatore così modificato dovesse risultare identico a quello normalmente usato per le armi da guerra, il privato detentore risponderebbe, inoltre, a parere di questo Ufficio, del reato di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 nr. 895, come modificato dalla legge 14 ottobre 1974 nr. 497.

Poiché, inoltre, il numero dei colpi contenuti nel caricatore è un elemento essenziale valutato dal Ministro dell'Interno per la catalogazione dell'arma come "comune da sparo", tanto che lo stesso è espressamente indicato nel decreto ministeriale di catalogazione, l'uso di un'arma nel cui caricatore siano contenute un numero di cartucce maggiori di quelle previste, potrebbe anche configurare il reato previsto e punito dall'articolo 23, comma 1, della legge 18 aprile 1975 nr. 110, in quanto l'arma in questione sarebbe difforme dal prototipo catalogato.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(CAZZELLA)